



COMUNE DI CASELLE LURANI  
\_Provincia di Lodi –

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’I.M.U.  
APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO AGGIORNATO**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29/10/2012

COPIA



**COMUNE DI CASELLE LURANI**  
Provincia di Lodi

<b>Delibera di Consiglio Comunale</b>	<b>N. 27</b>	<b>Data: 29 10 2012</b>
---------------------------------------	--------------	-------------------------

**Oggetto: Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria. Approvazione nuovo Regolamento aggiornato, con le ultime disposizioni normative in sostituzione del precedente approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 19/03/2012**

L'anno duemiladodici addì ventinove del mese di ottobre alle ore 21,30 nella Residenza municipale, si è riunito il Consiglio comunale in seduta ordinaria pubblica di prima convocazione. Eseguito l'appello risultano:

	PRESENTE	ASSENTE
14. RANCATI SERGIO – SINDACO	X	
15. VIGHI DAVIDE – CONSIGLIERE	X	
16. MASSARI PAOLO – CONSIGLIERE	X	
17. SITZIA NATHALIE – CONSIGLIERE	X	
18. MURELLI CARLA PIERA – CONSIGLIERE	X	
19. BENZONI DANIELE GIOVANNI – CONSIGLIERE	X	
20. BONESCHI DANILO MAURO – CONSIGLIERE	X	
21. DORDONI MAURIZIO – CONSIGLIERE	X	
22. OLTRASI CHIARA – CONSIGLIERE	X	
23. VITALI GIOVANNI – CONSIGLIERE		X GIUSTIFICATO
24. MAI ANGELO MARIA – CONSIGLIERE		X GIUSTIFICATO
25. DENTI FRANCO – CONSIGLIERE	X	
26. DOMICOLI ANDRE NICOLA – CONSIGLIERE	X	
	-----	-----
TOTALE	11	2

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale dott.ssa Giovanna Cristina Gado.

Il Prof. Rancati Sergio, nella sua qualità di Sindaco/Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti indicati all'ordine del giorno e secondo l'ordine, per la trattazione dell'argomento in oggetto.

**OGGETTO:** Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria – Approvazione nuovo regolamento aggiornato, con le ultime disposizioni normative in sostituzione del precedente approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 19/03/2012;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Il Sindaco/Presidente introduce l'argomento in oggetto , illustra la proposta deliberativa ed il relativo schema di Regolamento in trattazione e dichiara aperta la discussione;**

**Intervengono:**

- Il Consigliere Comunale Franco Denti ,il quale esprime dichiarazione di voto favorevole;**
- Il Consigliere Comunale Paolo Massari,il quale esprime dichiarazione di voto favorevole;**

**Richiamato** il precedente Regolamento I.M.U approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 05 del 19/03/2012;

**Ritenuta l'opportunità** di ridisciplinare con apposite nuove disposizioni regolamentari la nuova imposta municipale propria (I.M.U.), la cui applicazione è stata prevista dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella legge n. 211, alla luce delle successive disposizioni di legge in materia;

**Visto** il D.L. 174/2012;

**Considerato** che, al sopraindicato fine, è stato predisposto il nuovo apposito Regolamento, che come costituito da numero 23 articoli, risulta conforme alle vigenti disposizioni di legge in materia;

**Ritenuto**, pertanto, di procedere alla conseguente approvazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000, del nuovo Regolamento , come in allegato e costituito da n. 23 articoli;

**Preso atto** del parere favorevole del Revisore dei Conti;

**Dato atto** che il Regolamento stesso non comporta oneri di spesa a carico del bilancio comunale;

**Preso atto** dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgvo n. 267/2000;

**Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi per alzata di mano da n.11 presenti e votanti (assenti n. 2: Vitali, Mai);**

## **DELIBERA**

**1. Di approvare** per le premesse motivazioni e finalità il nuovo "*Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria*", composto da n. 23 articoli, che si allega alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

**2. Di dare atto** che il presente Provvedimento sostituisce a tutti gli effetti di legge la delibera di Consiglio Comunale n. 5/2012 ,e relativo approvato regolamento;

3. Di **demandare** gli adempimenti inerenti e conseguenti al Competente Responsabile del Servizio;

**Successivamente,**

**stante la necessità ed urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento;**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi per alzata di mano da n.11 presenti e votanti (assenti n. 2: Vitali, Mai);**

### **DICHIARA**

**Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D.Lgvo n. 267/2000 e s.m.i.**

**REGOLAMENTO PER LA  
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N.27 DEL 29/10/2012**

## INDICE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 – Detrazioni dell'imposta
- Art. 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari
- Art. 4 – disciplina delle pertinenze
- Art. 5 – Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
- Art. 6 – Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli
- Art. 7 – Immobili utilizzati dagli enti non commerciali
- Art. 8 – Aree fabbricabili divenute inedificabili
- Art. 9 – Versamenti effettuati da un contitolare
- Art. 10 – Attività di controllo ed interessi moratori
- Art. 11 – attività di accertamento
- Art. 12 – Incentivi per l'attività di controllo
- Art. 13 – Versamenti minimi
- Art. 14 – Differimento dei versamenti
- Art. 15 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
- Art. 16 – Rimborsi
- Art. 17 – Sanzioni ed interessi
- Art. 18 – Riscossione coattiva
- Art. 19 – Funzionario Responsabile
- Art. 20 – Disposizioni in materia di autotutela
- Art. 21 – Disposizioni finali e transitorie
- Art. 22 – Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili
- Art. 23 – Entrata in vigore

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.
3. In caso di mancata deliberazione del Consiglio Comunale per l'anno successivo, rimangono automaticamente in vigore le aliquote previste per l'anno in corso.

### **Art. 2 - Detrazioni dell'imposta**

1. Dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo, oltre alle ulteriori detrazioni previste dalla normativa vigente, si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, una detrazione per abitazione principale pari all'importo minimo previsto dalla legge. In tutti i casi l'importo delle detrazioni è rapportato al numero dei mesi, calcolato secondo le norme previste dal D. Lgs. n. 504/1992, per i quali sussiste il diritto alle detrazioni stesse; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto passivo dimora abitualmente e residenza anagrafica.
2. La detrazione per abitazione principale è altresì applicata nel caso in cui l'unità immobiliare sia posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare stessa non risulti locata.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari.
4. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di operazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

**Art. 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari**

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

**Art. 4 - Disciplina delle pertinenze**

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento sono considerati pertinenze, ancorché distintamente iscritti in catasto nelle categorie C/2, C/6, C/7, gli immobili definiti dall'art. 817 del codice civile, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, purché il soggetto passivo di queste ultime sia, anche in quota parte, il medesimo dell'immobile principale.

**Art. 5 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili**

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.
3. **L'adeguamento da parte dei contribuenti ai valori di cui al comma 2 non limita il potere accertativo del Comune.**

**Art. 6 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli**

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997. Conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.
2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei confitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

**Art. 7 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali**

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

#### **Art. 8 - Aree fabbricabili divenute inedificabili**

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.
2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
3. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.
4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area stessa.
5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

#### **Art. 9 - Versamenti effettuati da un contitolare**

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

#### **Art. 10- Attività di controllo ed interessi moratori**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di due punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. **Nell'attività di recupero, ai sensi dell'art. 3 comma 10 del D.L. n. 16/2012, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 30,00 salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento; in tale ipotesi, non si dà luogo di avviso quando l'importo dovuto per ciascun periodo, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi non supera euro 12,00.**

#### **Art. 11 – Rimborsi e compensazione**

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 10, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 14.

4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

#### **Art. 12 - Attività di accertamento**

1. Il Funzionario Responsabile, sulla base di ogni elemento utile, compreso il collegamento con i sistemi informativi immobiliari, verifica le posizioni contributive per ogni anno di imposta, determina l'importo dovuto da ciascun contribuente e, qualora riscontri un versamento minore di tale importo, provvede ad emettere apposito avviso di accertamento per omesso od insufficiente versamento contenente la liquidazione dell'imposta ancora dovuta, dei relativi interessi calcolati in misura pari al tasso d'interesse legale e della sanzione di cui al successivo art.18.
2. L'avviso di cui al precedente comma deve essere notificato, anche tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui si riferisce l'imposizione.
3. Non si fa luogo ad avviso di accertamento qualora la somma relativa, per imposta, sanzioni ed interessi non superi euro 12,00.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
5. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

#### **Art. 13 - Versamenti minimi**

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

#### **Art. 14 - Differimento dei versamenti**

1. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

#### **Art. 15 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento**

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 26.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di

idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.

2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di due punti percentuali. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
4. In caso di mancato pagamento di una rata:
  - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
  - c) l'importo non può più essere rateizzato.

#### **Art. 16 - Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere al Comune, al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune entro centottanta giorni dalla data di richiesta provvede al rimborso. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi legali nella misura indicata dalla normativa vigente.
3. Non si fa luogo a rimborso qualora la somma relativa non superi euro 12,00.

#### **Art. 17 - Sanzioni ed interessi**

1. Le sanzioni sono applicate dal Funzionario Responsabile nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge. In particolare egli si atterrà al disposto degli articoli da 4 a 7 del D. Lgs. n. 472/97 e dell'art. 14 del D. Lgs. n. 473/97.
2. L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.
3. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.
4. In caso di omissione della comunicazione di cui all'art. 4, comma 2, viene applicata una sanzione amministrativa da 103,00 a 516,00 euro riferita ad ogni unità immobiliare.
5. Sull'ammontare dell'imposta non versata è applicata una sanzione pari al trenta per cento.
6. Alla sanzione amministrativa di cui al comma 5 non è applicabile la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del D.Lgs.n. 472/97 né quella prevista dall'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 504/92. In osservanza dell'art. 6, comma 2, della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente), l'istituto del ravvedimento operoso potrà essere applicato anche in presenza di una comunicazione informatica al contribuente sull'esistenza di una violazione, mentre l'obbligo di informativa, previsto dal medesimo articolo, non opera nei confronti di violazioni non ravvedibili.
7. L'esimente per le violazioni meramente formali prevista dall'art. 10, comma 3, della L. n. 212/2000 si intende applicabile solo per le violazioni che non siano di ostacolo all'attività di controllo dell'Ente.

#### **Art. 18 – Riscossione coattiva**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate con le modalità indicate nel presente regolamento entro il termine di 60 giorni dalla notificazione

dell'avviso di accertamento sono riscosse secondo le procedure di riscossione coattiva di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010.

#### **Art. 19 - Funzionario Responsabile**

1. La Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta di cui al presente Regolamento; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti e dispone i rimborsi.
2. L'Amministrazione comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile, entro 60 giorni dalla sua nomina.

#### **Art. 20 - Disposizioni in materia di autotutela**

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il Funzionario Responsabile ha facoltà di annullare in tutto o in parte gli atti impositivi nei casi in cui sussista una illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali, ad esempio, errore logico o di calcolo, mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza, sussistenza dei requisiti per fruire di regimi agevolati precedentemente negati, errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.
2. Il Funzionario Responsabile può procedere d'ufficio o su domanda dell'interessato e relaziona annualmente alla Giunta gli atti annullati, indicando per ciascuno di essi il valore economico e i motivi che hanno indotto all'annullamento.

#### **Art. 21 - Disposizioni finali e transitorie**

1. Vengono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con le norme contenute nel presente Regolamento.

#### **Art. 22 – Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricabili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistano tali condizioni.
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettere c) e d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380 ed ai sensi del vigente regolamento comunale. Il solo parere AUSL, se non supportato dalla perizia tecnica di cui al successivo comma 4 è considerato ininfluenza ai fini dell'inabitabilità o dell'inagibilità del fabbricato.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inagibilità o di inabitabilità può essere accertata:
  - a) da parte dell'ufficio Tecnico Comunale, con spese a carico del possessore;
  - b) da parte del contribuente mediante perizia tecnica redatta da tecnico incaricato oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 Dicembre 2000 n. 445;Annualmente il Comune provvede a verificare la veridicità delle dichiarazioni di cui alla lettera b).

5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico Comunale, ai sensi del comma 4, lettera a) ovvero della data di presentazione della perizia o della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4), lettera b).

6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

#### Art. 23 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012. Di esso, come delle sue modifiche, deve essere data comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune, in osservanza dell'art. 5 della L. n. 212/2000 (Statuto del Contribuente).

**PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA**  
**APPROVAZIONE REGOLAMENTO**  
**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – D.L. 174/2012**

Il sottoscritto dott. ADRIANO BARLASSINA, chiamato a formulare un parere in merito alla proposta relativa l'approvazione del regolamento imposta municipale propria alla luce del D.L. 174/2012.

Verificato il testo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

TENUTO CONTO DI TUTTO QUANTO SOPRA, IL SOTTOSCRITTO ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN MERITO ALLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE DI NUOVO REGOLAMENTO I.M.P 2012.

Caselle Lurani, 25/10/2012

  
IL REVISORE DEI CONTI  
Dott. ADRIANO BARLASSINA



**Comune di Caselle Lurani**  
Provincia di Lodi  
Via Roma, 19

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria. Approvazione nuovo regolamento aggiornato, con le ultime disposizioni normative in sostituzione del precedente approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 19/03/2012.

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. n. 267/2000

Addì, 23/10/2012



Il Responsabile del servizio  
Mariagiovanna Murelli

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, D. Lgs. n. 267/2000

Addì, 23/10/2012



Il Responsabile del servizio finanziario  
Mariagiovanna Murelli

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Prof. Sergio Rancati

Dott.ssa Giovanna Cristina Gado

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(articolo 124 T.U. Enti Locali – D.L.vo 18 08 2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Messo comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio informatico Comunale, per rimanervi 15 giorni consecutivi.

addì 13 NOV. 2012



Il Messo comunale

IL DELEGATO  
(Anna Maria Sabrina)

---

**COMUNE DI CASELLE LURANI**  
**AUTENTICAZIONE DI COPIE, DI ATTI E DI DOCUMENTI**  
(Art. 7 e 14 della Legge 04.01.1968, n. 15)

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio.

Addì,

12 NOV. 2012



Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Giovanna Cristina Gado

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione;

Addì

Il Segretario comunale  
Dott. ssa Giovanna Cristina Gado

---